

# Statuto del Comitato “PER PONTE TARO”

## Articolo 1 – Scopi ed attività

È costituito il Comitato denominato “PER PONTE TARO”, d’ora in poi definito “il Comitato”, che persegue lo scopo di tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente nel paese di Ponte Taro promuovendo la convivenza civile, lo sviluppo armonico del territorio attraverso la partecipazione della cittadinanza alla vita della comunità.

Il Comitato intende:

- operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e mobilitare l’opinione pubblica;
- assumere iniziative nei confronti di tutti gli Organi Istituzionali, in particolare quelli che sono direttamente preposti alla tutela dei diritti coinvolti ed alla soluzione dei problemi inerenti.
- recare sostegno a quanti si propongano di perseguire i medesimi fini sul piano civile, sociale, scientifico e tecnologico
- promuovere iniziative sociali, culturali, sanitarie e scientifiche finalizzate allo scopo associativo.
- sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi.
- sviluppare dibattito, forme di impegno civile, confronti con le istituzioni connessi agli obiettivi sopra esplicitati.

## Articolo 2 - Domicilio

Il Comitato è domiciliato in Fontevivo, frazione Ponte Taro presso il Centro Civico del Comune di Fontevivo, Via Don Minzoni, 16.

Il Comitato potrà inoltre, istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte le attività che riterrà opportune e ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

L’adesione al Comitato è libera e volontaria ed impegna i componenti al rispetto degli obiettivi della associazione.


L’assemblea dei componenti del Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Direttivo, tramite avviso contenente l’ordine del giorno, visibile nella sede del Comitato, almeno sette giorni prima della convocazione.

## Articolo 3 – Durata del Comitato

Il Comitato avrà durata fino al compimento della finalità sociale, potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Lo scioglimento dovrà avvenire per volontà dell’assemblea con voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci . Il patrimonio viene devoluto alle associazioni di volontariato presenti sul territorio dei due comuni.

## Articolo 5 – Associazione non lucrativa

Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare gratuitamente per il raggiungimento dello scopo sociale.



## Statuto del Comitato “PER PONTE TARO”

### Articolo 6 – Logo

Il logo del Comitato consiste in una rappresentazione stilizzata del ponte sul Tarro

### Articolo 7 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

L'assemblea generale (unico organo decisionale, che decide a maggioranza 50% + 1 dei presenti) è l'organo sovrano del Comitato.

Il Direttivo, formato dal Presidente, dal Segretario e da cinque Soci eletti dall'assemblea.

L'assemblea elegge, tra tutti i componenti, che sono elettorato attivo e passivo con uguali diritti:

- un Presidente;
- un Segretario;
- cinque Soci che andranno a formare, insieme al Presidente ed al Segretario, il Direttivo;
- sposta la sede legale con la presenza di 3/4 dei Soci e con delibera a maggioranza dei presenti;
- ratifica l'esclusione dei Soci deliberata dal direttivo;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio residuo col voto favorevole di 3/4 dei Soci;
- approva eventuali modifiche allo Statuto o all'atto costitutivo con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, il Segretario ed i membri del Direttivo resteranno in carica un anno.

Il Direttivo viene dichiarato decaduto qualora ne decada la metà più uno dei membri.


Al Presidente vengono altresì affidati i seguenti incarichi:

1. rappresentare il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano;
2. provvedere all'esecuzione delle delibere del Comitato ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

Al Segretario vengono attribuite le seguenti funzioni:

1. Redigere un verbale delle riunioni, in sua assenza viene designato, a turno, un membro del Direttivo;
2. Assistere il Presidente nelle sue funzioni farne le veci in sua assenza od impedimento.
3. Convocare il Direttivo.

Al Direttivo vengono attribuite le seguenti funzioni:



## Statuto del Comitato “PER PONTE TARO”

1. Convocare l'assemblea generale dei Soci;
2. Rappresentare i Soci unitamente al Presidente per la gestione ordinaria;
3. Eseguire il mandato della assemblea dei Soci.
4. Predisporre la rendicontazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
5. Delibera sulle richieste di nuove adesioni;
6. Delibera sull'esclusione dei Soci del Comitato con la ratifica dell'assemblea.

altre eventuali cariche verranno in seguito attribuite dal Comitato il quale si potrà avvalere anche di collaboratori esterni retribuiti.

Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti, di trarre dall'attività svolta un lucro personale.

In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Segretario con tutti i poteri che competono a questi.

### **Articolo 8 – Partecipazione al Comitato**

Il Comitato sarà aperto ad eventuali altri componenti che ne facciano richiesta previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

È facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Comitato stesso.

### **Articolo 9 - Manifestazioni**


I promotori daranno opportuna pubblicità alle manifestazioni che il Comitato intenderà attivare per lo scopo di cui all'art. 1.

Il programma relativo alle manifestazioni verrà affidato all'esecuzione degli stessi Soci del Comitato i quali, pertanto, opereranno in tale veste quali organizzatori delle manifestazioni.

### **Articolo 10 - Finanziamento**

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato preconstituito un preciso piano di finanziamento, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi.

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Segretario, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accedere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di propria fiducia, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art. 41/1 C.C..



## **Statuto del Comitato “PER PONTE TARO”**

### **Articolo 11 -Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e così i successivi. Sarà cura del Direttivo predisporre la rendicontazione (o Bilancio) annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

### **Articolo 12 – Variazioni allo statuto**

Modifiche di tale Statuto dovranno essere approvate dall'assemblea dei Componenti il Comitato con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione a maggioranza dei presenti.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.